DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 1

Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.";

b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.". Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita' e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021. (3)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2021, non più in vigore dal 31 luglio 2021 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca
Estremi	Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2020

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 935) che "A seguito dell'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalita', la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e' incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-istituzione-del-ministero-dell-istruzione/art-1/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it